

Edizione di giovedì 29 marzo 2018

CONTROLLO

CNDCEC e ASSIREVI: aggiornati i supporti per la relazione di revisione
di Francesco Rizzi

AGEVOLAZIONI

Detrazione per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali
di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2018: il nuovo quadro NR
di Federica Furlani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Evasione internazionale: le modalità di notifica degli atti all'estero
di Marco Bargagli

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per il risparmio energetico: attenzione al tipo di intervento
di EVOLUTION

CONTROLLO

CNDCEC e ASSIREVI: aggiornati i supporti per la relazione di revisione

di Francesco Rizzi

In questi giorni sono stati **pubblicati** da parte del **CNDCEC** e da **ASSIREVI** (Associazione italiana revisori contabili) due documenti di **prassi** molto **utili** e, per certi versi, complementari, aventi ad oggetto la **relazione di revisione sul bilancio**.

Il primo ad essere divulgato è stato il documento “**La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**”, pubblicato dal **CNDCEC** lo scorso 22 marzo.

Lo **scopo** del documento è quello di **aggiornare** il precedente lavoro (la cui ultima revisione risaliva ad aprile 2017) per tenere in considerazione le **novità** nella **disciplina** della **relazione di revisione** apportate dall’adozione dei **nuovi** principi di revisione avvenuta con le **Determine del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno e del 31 luglio del 2017**.

Il documento fornisce dunque il **nuovo facsimile** di **relazione unitaria del collegio sindacale** incaricato della **revisione legale**. Come la precedente versione, infatti, la relazione è strutturata in **due sezioni**:

- la **sezione A)** relativa alla relazione del **revisore** al bilancio ex articolo 14 D.Lgs. 39/2010;
- la **sezione B)** relativa alla relazione sull’attività di **vigilanza** ex articolo 2429, comma 2, cod. civ.

Il modello può essere ovviamente utilizzato anche in caso di **relazione “non unitaria”**, nel senso che il **collegio sindacale** incaricato della **sola** vigilanza potrà ovviamente utilizzare la sola **sezione B** e, allo stesso modo, il soggetto incaricato **solamente** della revisione legale potrà utilizzare la sola **sezione A**.

In sintesi, con riferimento alla **sezione A**, le **principali innovazioni** apportate sono le seguenti:

- **nuova struttura** della relazione (il paragrafo inerente il “**giudizio**” è stato posto all’**inizio**, seguito dal paragrafo “**elementi alla base del giudizio**”);
- il **contenuto** dei **paragrafi** è stato **innovato** e **integrato**;
- in particolare, nel paragrafo denominato “**Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**”

- è stato introdotto il giudizio di **conformità** della **relazione sulla gestione** alle norme di legge (c.d. “**giudizio di conformità**”) che si **aggiunge** al giudizio sulla **coerenza** della suddetta relazione con il bilancio (c.d. “**giudizio di coerenza**”),
- è stata inserita una **dichiarazione** circa l’eventuale identificazione di **errori significativi** nella **relazione sulla gestione**, rilasciata dal revisore sulla scorta della **conoscenza** e della **comprensione** dell’impresa e del **contesto** in cui opera, acquisite **nel corso** della revisione;
- è stata inserita una **dichiarazione** sull'**appropriato utilizzo** del presupposto della **continuità aziendale** (c.d. *going concern*) e sull’esistenza o meno di una **incertezza significativa** riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere **dubbi significativi** sulla **capacità** della società soggetta a revisione di **continuare** ad operare come un’**entità in funzionamento**.

Con riferimento alla **sezione B**, sono state apportate solamente **modifiche marginali** che hanno reso il contenuto più **sintetico** e maggiormente **collegato** con i risultati della revisione legale dei conti.

Si sottolinea, infine, che il documento **non** si riferisce alle revisioni legali degli **enti di interesse pubblico** (EIP).

Per quel che invece concerne il supporto operativo pubblicato da **ASSIREVI**, si tratta del **documento di ricerca n. 215** dal titolo “*La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari*”, divulgato il 26 marzo scorso. Anche tale documento di prassi nasce dall’esigenza di **aggiornare** il precedente lavoro pubblicato a marzo del 2017 (Documento di ricerca **n. 198R**) alle **novità** nella **disciplina** della **relazione di revisione** intervenute con l’adozione dei **nuovi** principi di revisione (ISA Italia) ad opera delle succitate **Determine**.

Il documento di **ASSIREVI** persegue il **duplice scopo**

- fornire alcuni **modelli** di relazione relativi a **incarichi particolari** di revisione contabile del **bilancio** nonché suggerire alcuni **esempi** relativamente ai paragrafi “**Altri aspetti**” e alla sezione “**Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**”, **non** trattati dai principi di revisione **ISA Italia**;
- **evidenziare** alcune **particularità** applicative che **differenziano** il principio **ISA Italia n. 701** dal corrispondente principio internazionale **ISA n. 701**, dovute alla necessità, in sede di **recepimento** a livello nazionale, di **adattare** il suddetto principio alle **specificità** della **normativa domestica**.

In sintesi, i casi particolari trattati da **ASSIREVI**, per i quali vengono forniti dei specifici **facsimili di modelli di relazione** utilizzabili, sono:

- il caso dell’**incarico di revisione volontario**; fatispecie che si potrebbe verificare qualora l’incarico di revisione del bilancio venisse conferito al revisore pur in presenza di un incarico di revisione legale ex articolo 2409-bis cod. civ. assegnato ad un **altro**

soggetto oppure ancora qualora venisse conferito da parte di una società che, per **limiti dimensionali, non** sarebbe soggetta alla revisione legale (ad esempio, le imprese minori e le S.r.l. in forma di micro imprese);

- la relazione di revisione per le **micro imprese**;
- la relazione di revisione sui **bilanci di liquidazione**;
- la relazione di revisione delle **società cooperative**.

Special Event

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Detrazione per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali

di Alessandro Bonuzzi

Il legislatore ha introdotto un **nuovo beneficio fiscale** rivolto sia ai consumatori finali ma che può al contempo rappresentare un **impulso alle vendite** per le imprese che **commercializzano** i prodotti agevolati, tra cui, ad esempio, le **farmacie**.

In particolare, l'[**articolo 5-quinque D.L. 148/2017**](#) ha integrato la [**lettera c\) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir**](#) prevedendo che, per gli **anni 2017 e 2018**, sono detraibili in quanto **spese sanitarie**, le *"spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"*.

Pertanto, fino a tutto il **2018** le spese sostenute per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali** sono **dutraibili** dall'Irpef nella **misura del 19%** poiché inserite tra le **spese mediche**. Quelle sostenute già nel **2017** possono essere portate in detrazione nel modello Redditi PF 2018 o nel modello 730/2018. Peraltro, vale la pena notare che l'inserimento delle spese in questione tra quelle sanitarie comporta l'applicazione della **franchigia** di 129,11 euro.

Gli **alimenti a fini medici speciali** sono quelli destinati a soggetti:

- affetti da **malattie generiche** (ad esempio: intolleranza alimentare);
- in **condizioni mediche temporanee** (ad esempio ustomerati);

che sono **impossibilitati** o che comunque **incontrano forti difficoltà** a nutrirsi mediante gli **alimenti comuni**.

L'**elenco** preciso degli alimenti agevolabili è contenuto nel **Registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – Parte A.1 Alimenti destinati a fini medici speciali**, istituito ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001 concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, e viene **aggiornato su base mensile**.

L'elenco è consultabile accedendo sul **sito del Ministero della salute** al link seguente:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri.

Sono **esclusi** dalla nuova detrazione:

- gli alimenti a fini medici speciali destinati ai **lattanti**, poiché lo prevede espressamente la norma;
- gli **alimenti senza glutine destinati ai soggetti celiaci**, poiché non inclusi nell'elenco. Le imprese produttrici, però, hanno facoltà di apporre un **apposito logo sull'etichetta degli alimenti senza glutine espressamente formulati per celiaci**, qualora, a seguito della loro notifica, siano stati **inclusi** nel Registro nazionale.

Per i prodotti mutuabili, e quindi a carico del **Servizio Sanitario Nazionale**, la detrazione spetta nei limiti dell'importo del **ticket sanitario**.

Infine, la spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali va attestata da apposito **documento fiscale – fattura o scontrino parlante** – in modo che siano **identificati** i seguenti elementi:

- natura del bene;
- qualità del bene;
- quantità;
- **codice fiscale** dell'acquirente/utilizzatore.

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E IL MODELLO 730

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2018: il nuovo quadro NR

di Federica Furlani

Una delle novità del **Modello Redditi PF 2018** è l'introduzione del **quadro NR** – “**Nuovi Residenti, opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-bis Tuir**”; norma, quest'ultima, introdotta dall'[**articolo 1, comma 152, L. 232/2016**](#), e che disciplina un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'**articolo 2, comma 2, Tuir**.

Si evidenzia che con [**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2017**](#) sono state delineate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'**opzione** nonché per il versamento dell'**imposta sostitutiva**, e con la [**circolare AdE 17/E/2017**](#) sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.

Possono optare per assoggettare ad **imposta sostitutiva** i redditi prodotti all'estero i **contribuenti** che:

- **trasferiscano la loro residenza in Italia;**
- **non siano stati fiscalmente residenti in Italia** per un tempo almeno pari a **nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono** l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'**accesso al regime** è consentito “anche ai cittadini italiani **cancellati** dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR” ([**circolare AdE 17/E/2017**](#)).

L'[**articolo 24-bis, comma 6, Tuir**](#) disciplina **l'estensione del regime ai familiari** del contribuente. In particolare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere **estesa** nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei **familiari** di cui all'[**articolo 433 cod. civ.**](#), purché soddisfino le condizioni per l'accesso al regime.

L'opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli **redditi prodotti all'estero**, individuati ai sensi dell'[**articolo 165, comma 2, Tuir**](#), che stabilisce che “*i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*”.

Quest'ultima disposizione prevede che un reddito è da considerare come **prodotto nel territorio dello Stato** quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

Reciprocamente, ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), un reddito si considera **prodotto all'estero** soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall'[articolo 23, commi 1 e 2, Tuir](#), a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Restano quindi esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, **tutti i redditi prodotti in Italia**, i quali concorrono alla formazione del loro **reddito complessivo** e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

- dei **redditi prodotti in Italia**;
- dei **redditi esteri non inclusi nell'opzione**;
- di eventuali **plusvalenze** derivanti da cessioni di **partecipazioni qualificate** realizzate nei **primi cinque periodi d'imposta** di validità dell'opzione (di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera c\) Tuir](#)).

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero è invece dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di **100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione**, che va versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Tale importo è ridotto a **25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari** di cui al [comma 6 dell'articolo 24-bis](#).

Per quanto riguarda l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, il Provvedimento dell'8 marzo prevede che, in alternativa alla presentazione dell'istanza di interpello e della relativa *check list* il contribuente può esercitare l'opzione tramite la **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti**:

- compilando il **quadro NR**, che è suddiviso in tre sezioni:
 1. la **Sezione I**, dedicata ai **dati generali** relativi all'esercizio dell'opzione o della revoca, nonché alla cittadinanza e alla residenza, che deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l'opzione in dichiarazione e di poter fruire del regime agevolativo nell'anno d'imposta oggetto di dichiarazione o di revocare l'opzione;
 2. la **Sezione II**, dedicata alla **verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale** nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;
 3. la **Sezione III**, dedicata all'ipotesi di **estensione dell'opzione** da parte del contribuente principale ai propri **familiari** e va quindi compilata solo nel caso in cui il contribuente intenda optare per l'estensione ai familiari degli effetti dell'opzione, ovvero revocare l'opzione per il familiari.

- conservando la documentazione che andrebbe allegata all'istanza di interpello.

In particolare il contribuente deve conservare e fornire su richiesta dell'Amministrazione la **documentazione comprovante** gli elementi personali ed economici di **collegamento** con lo **Stato estero di residenza** (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia, nonché la documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli **elementi patrimoniali** e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un **collegamento con l'Italia** e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

I **redditi prodotti all'estero** assoggettati ad imposta sostitutiva **non vanno quindi indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito** del modello Redditi PF.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Evasione internazionale: le modalità di notifica degli atti all'estero

di Marco Bargagli

Lo **scambio di informazioni** tra i vari Stati a **livello mondiale** è uno strumento investigativo di **fondamentale importanza** nel **contrastò all'evasione fiscale internazionale**.

A titolo esemplificativo, nelle ipotesi di **riqualificazione della residenza fiscale** del soggetto che ha **formalmente** stabilito **all'estero** la propria **sede legale** (c.d. esterovestizione), ossia di individuazione di una **stabile organizzazione occulta** sul territorio dello Stato italiano, potrebbe rendersi necessario contattare il soggetto non residente con lo scopo di avviare una specifica **attività ispettiva**.

In particolare, **occorre informare il legale rappresentante della *legal entity* estera** circa gli elementi giuridico – fattuali a sostegno delle **ipotesi investigative** in corso richiedendo, nel contempo, l'esibizione della pertinente **documentazione amministrativo-contabile** necessaria alla ricostruzione del **volume d'affari** e del **reddito imponibile** del **soggetto non residente**.

A **livello internazionale**, le **fonti normative** che regolano lo **scambio di informazioni in ambito fiscale** (*Exchange of information for tax purposes*), sono le seguenti:

- [**Direttiva 77/799/CEE**](#), adottata in data 19 dicembre 1977, riguardante la mutua assistenza tra gli Stati membri nel campo delle imposte dirette;
- [**Direttiva 2011/16/UE**](#), riguardante in generale la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- [**Regolamento \(UE\) n. 904/2010**](#), relativo alla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA;
- [**Regolamento \(UE\) n. 389/2012**](#), relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.
- Direttiva (UE) n. 2015/2376 datata 8 dicembre 2015 la quale, con decorrenza 1 gennaio 2017, ha modificato la precedente Direttiva 2011/16/UE;
- articolo 26 dell'*OECD Model Tax Convention on Income and Capital* e relativo Commentario;
- Modello di *Tax Information Exchange Agreement*, elaborato dall'OCSE con la finalità di agevolare la cooperazione fiscale internazionale e, nel contempo, definire uno *standard* di scambio di informazioni in linea con le raccomandazioni Ocse (*for the purposes of the OECD's initiative on harmful tax practices*).
- *Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters* (Convenzione MAAT, nota

anche come “Convenzione di Strasburgo del 1988”).

Inoltre a **livello domestico**, il legislatore ha previsto ulteriori **disposizioni** che consentono di scambiare **informazioni in campo fiscale**.

In particolare:

- ai sensi dell'[articolo 142 c.p.c.](#), rubricato “*Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica*”, se il destinatario non ha la residenza, la dimora o il domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore, l’atto viene notificato mediante affissione di una copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato;
- ai sensi dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), la notifica degli atti ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese;
- ai sensi dell'[articolo 60-bisP.R. 600/1973](#), l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'[articolo 2 della direttiva 2011/16/UE](#) del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la sopra indicata direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.

In tema di **notifica dei questionari o degli altri atti nei confronti dei contribuenti non residenti**, sono rinvenibili specifiche **indicazioni** nel **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. volume II – parte III – capitolo 2 “*Poteri esercitabili*”, pag. 36 e ss.).

In particolare, il **citato documento di prassi** ha richiamato le **disposizioni in tema di notifica degli avvisi di accertamento** e degli **altri atti tributari ai soggetti esteri** contenute nella **normativa sostanziale di riferimento sopra indicata**, in base alla quale:

- è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano (ex [articolo 60, comma 1, lett. e-bis, del D.P.R. 600/1973](#));
- la notifica ai contribuenti non residenti è validamente effettuata anche mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'[articolo 2188 cod. civ.](#).

Di contro, in mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento può essere effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli previsti per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.

In definitiva, la **notifica al contribuente estero può essere validamente eseguita presso:**

- l'indirizzo estero eventualmente comunicato all'Agenzia delle Entrate;
- la residenza rilevata dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Tuttavia, in **mancanza delle necessarie informazioni in ordine alla residenza estera del soggetto interessato**, come sopra illustrato, la notifica **dovrà essere effettuata** ricorrendo agli **strumenti di cooperazione amministrativa previsti dalle fonti internazionali in precedenza indicate**.

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICA RICORRENTI, INDICAZIONI NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per il risparmio energetico: attenzione al tipo di intervento

di EVOLUTION

Tra gli oneri detraibili dall'IRPEF previsti dal TUIR rientrano le spese sostenute dai contribuenti per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) in materia di risparmio energetico.

La **detrazione delle spese "sostenute"** per gli interventi di **riqualificazione energetica** del patrimonio edilizio esistente, introdotta dalla **L. 296/2006** (cd "Finanziaria 2007"), è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi normativi che ne hanno modificato, tra gli altri, la percentuale di spesa detraibile. In particolare, da ultimo, la **Legge di bilancio 2018 ha prorogato al 31/12/2018 detta detrazione Irpef/Ires del 65%, salvo specifici casi per i quali la detrazione è stata ridotta al 50%** (es. interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ecc), confermando l'estensione fino al **31/12/2021** per gli interventi che interessano le **parti comuni di edifici condominiali** e prevedendo delle **eccezioni per quanto riguarda quelli ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3**.

Per quest'ultimi l'[articolo 1 comma 3 L. 205/2017](#) ha previsto che se gli interventi sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle tradizionali detrazioni, una detrazione pari:

- all'**80%** se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'**85%** se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La suddetta detrazione dovrà essere ripartita in **10 quote annuali di pari importo** su un

ammontare di spesa non superiore ad **€ 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.**

Le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 in caso di particolari interventi su parti comuni di edifici condominiali calcolate su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio**, pari al:

- **70% e fino al 31/12/2021** per gli **interventi sull'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente linda;
- **75% e fino al 31/12/2021** per gli interventi **finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che permettono di conseguire almeno la qualità media** di cui al decreto Mise 26 giugno 2015;

non hanno subito modifiche da parte delle Legge di Bilancio 2018, quindi possono ritenersi confermate.

Infine la citata Legge all'[articolo 1 comma 3 lettera a](#) ha esteso la detrazione per interventi di risparmio energetico, non legate esclusivamente alle parti comuni per le quali si ha diritto alla detrazione maggiorata del 70-75%, ma anche ad altre tipologie di intervento di cui all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#), anche a:

- gli Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**);
- gli **enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP**, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. To the right, there is promotional text and a call-to-action button.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >